



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel.
dott. Federico Maida	Giudice

nel procedimento iscritto al n. 6/2018 R.Conc.,

visto il ricorso avente ad oggetto *'domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 L.F.'* depositato da **GENERAL MARKET DI E. BARCIO & F.LLI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE**, in persona dei liquidatori Barcio Luciano e Barcio Salvatore, con sede in Siracusa, V.le Teracati n. 158/C (C.F. 00572560894), col patrocinio del Prof. Avv. Fabio Santangeli e dell'avv. Pierpaolo Parisi;

visti i documenti allegati;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 161 c. 1 L. Fall.;
- il debitore ha depositato la situazione patrimoniale relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- alla luce degli stessi, sussistono i requisiti oggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.Fall.;
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;
- non risultano pendenti domande di fallimento promosse contro la società ricorrente;

vista l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuto che:

- la società ricorrente ha riservato il deposito di proposta di concordato preventivo, il piano e i documenti di cui all'art. 161 c. 2 LF.;
- in assenza di istanze di fallimento, può essere concesso il termine di giorni 90 per il deposito della proposta e del piano; il termine decorre dal deposito della domanda di concordato (04.05.2018);
- appare opportuno nominare il commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161 c. 6 L.Fall., come novellato dal D.L. n. 69/2013, affinché, previo esame delle scritture contabili che, a norma dell'art. 170 c. 2 L.Fall. (da ritenersi applicabile anche alla fase preconcorsuale, avuto riguardo ai doveri di vigilanza attribuiti al commissario giudiziale), devono essere tenuti a disposizione dal debitore:



- verifichi se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente o messo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi; ove accerti il compimento delle superiori condotte, riferirà immediatamente al Tribunale;
 - accerti se l'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti sia aggiornato alla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato nel registro delle imprese;
 - previo esame della documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi, ne verifichi la completezza;
 - segnali l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
 - segnali eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura, ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- il commissario giudiziale dovrà adempiere i superiori compiti riferendo per iscritto al Tribunale ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro sette giorni dalla scadenza dei termini assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi;

ritenuto che va posto a carico della proponente l'obbligo di depositare entro il **05.06.2018** ed entro il **05.07.2018** i seguenti documenti: a) situazione economico-finanziaria aggiornata dell'impresa; b) elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica segnalazione dei crediti maturati e dei debiti estinti a partire data della domanda di preconcordato, c) relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva;

ritenuto che va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma indicata nel dispositivo per spese di procedura, somma da ritenersi congrua tenuto conto del passivo rappresentato dall'elenco dei creditori allegato al ricorso;

P.T.M.

asigna al ricorrente il termine di giorni 90 decorrenti dal deposito della domanda di concordato per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 L.Fall.;

dispone che il ricorrente assolva gli obblighi informativi di cui alla parte motiva trasmettendo i documenti indicati nei termini assegnati al commissario giudiziale, con contestuale deposito telematico in cancelleria, avvertendo che, in mancanza, la domanda sarà dichiarata inammissibile;

nomina commissario giudiziale l'avv. Giuseppe D'Agata ;

dispone che nel termine di giorni sette la proponente versi la somma di € 8.000,00 su conto corrente intestato alla procedura n. 6/2018 Conc.Prev. per spese di procedura;



Manda la cancelleria per le comunicazioni del presente provvedimento e per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Siracusa, 16/05/2018

Il Presidente

Antonio Ali'

